

Roma, 15 Dicembre 2000

Prot. n. 1342/LS

Circolare U.di G. n. A32

OGGETTO: Revisione generale dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001.

Premessa

Com'è noto, le revisioni degli autoveicoli e loro rimorchi, nonché dei motoveicoli destinati al servizio di piazza o di noleggio con conducente, sono entrate a pieno regime, seguendo le scadenze comunitarie ed in attuazione al disposto dell'art. 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada), a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Le modalità e i tempi di effettuazione delle verifiche tecniche di revisione di tali veicoli sono contenute nel decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato sulla G.U. n. 278 del 27 novembre 1998 e non richiedono ulteriori disposizioni.

1. Revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori

Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 16 gennaio 2000, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 28 febbraio 2000, è stata disposta, con decorrenza 1° gennaio 2001, la revisione dei ciclomotori e dei motoveicoli.

Con successivo decreto, in corso di pubblicazione, sono stati individuati i tempi e le modalità di effettuazione delle suddette operazioni di revisione, così come previsto dal comma 2 del decreto del 16 gennaio 2000.

E' stato disposto, in particolare, che nel corso del 2001, siano sottoposti a revisione:

- a) i ciclomotori, di cui all'art. 52 del nuovo Codice della strada, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, per i quali sia stato rilasciato il certificato per ciclomotore entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 1998 siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del nuovo Codice della strada;
- b) i motocicli, le motocarrozette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per trasporti specifici e i motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all'art. 53, lettere a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente (che continuano ad essere sottoposti a revisione annuale), d), e), f) e g) del nuovo Codice della strada, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 1998 siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del medesimo nuovo Codice della strada.

Le revisioni devono essere effettuate:

- **entro il mese di marzo**, per i veicoli di cui alla precedente lettera a) per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° gennaio e il 31 marzo e per i veicoli di cui alla precedente lettera b), immatricolati per la prima volta tra il 1° gennaio e il 31 marzo;
- **entro il mese di giugno**, per i veicoli di cui alla precedente lettera a) per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° aprile e il 30

giugno e per i veicoli di cui alla precedente lettera b), immatricolati per la prima volta tra il 1° aprile e il 30 giugno;

- **entro il mese di settembre**, per i veicoli di cui alla precedente lettera a) per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° luglio e il 30 settembre e per i veicoli di cui alla precedente lettera b), immatricolati per la prima volta tra il 1° luglio e il 30 settembre;
- **entro il mese di novembre**, per i veicoli di cui alla precedente lettera a) per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° ottobre e il 31 dicembre e per i veicoli di cui alla precedente lettera b), immatricolati per la prima volta tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.

2. Domanda di revisione

2.1. Domanda di revisione avanzata presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione

La domanda di revisione va presentata utilizzando il modello MC 2100, previo assolvimento della tariffa di cui al D.M. 22 marzo 1999, n.143 (£ 50.000). La domanda deve essere accettata all'atto della sua presentazione e sulla stessa deve essere annotata la data di prenotazione della visita e prova.

La prenotazione della revisione oltre i termini di cui al paragrafo 1, non autorizza la circolazione senza che siano applicabili le sanzioni previste dall'art. 80 del nuovo Codice della strada. Il veicolo è autorizzato a circolare nel solo giorno della revisione per recarsi alla sede operativa dell'Ufficio presso cui è stata prenotata l'operazione tecnica.

2.2. Domanda di revisione avanzata presso un'impresa o un consorzio abilitato alle revisioni a norma dell'art. 80, comma 8 del nuovo Codice della strada

La domanda di revisione va presentata utilizzando il modello di cui all'allegato 2 della circolare D.G. n. 2/97 del 20 gennaio 1997, previo assolvimento della tariffa di cui al D.M. 22 marzo 1999, n. 143 (£ 50000 + IVA 20% + £ 10000) e va annotata nel Registro conforme all'allegato 3 alla circolare medesima. Sono invariate le ulteriori procedure previste dalla circolare n. A 8840/60C4 de 19 settembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Le imprese o i consorzi possono effettuare la prenotazione delle operazioni che, comunque, non autorizza la circolazione oltre i termini previsti.

Si rammenta che possono effettuare la revisione di motoveicoli e ciclomotori le Imprese o i consorzi a tal fine autorizzati, secondo le modalità indicate nella circolare U.d.G. B67 prot. n. 1114/LS del 27 ottobre 2000, dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione competente per territorio.

Si ritiene opportuno altresì ribadire, in ordine all'idoneità dei locali che ospitano la nuova attrezzatura necessaria per la revisione dei veicoli in oggetto, quanto già previsto dalla circolare n. 1093/4400 del 19 febbraio 1997.

Le imprese o i consorzi devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva, resa a norma dell'art. 2 della legge n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni, che a seguito dell'installazione della nuova attrezzatura permangono, nei locali, gli stessi requisiti di idoneità accertati al momento del rilascio della concessione.

3. Carte di circolazione e certificati per ciclomotore ritirati a norma dell'art. 80, comma 14 del nuovo Codice della strada

In caso di ritiro della carta di circolazione dei motoveicoli o del certificato per ciclomotore in applicazione dell'art. 80, comma 14, C.d.S. (omessa revisione) da parte degli Organi di Polizia Stradale, la revisione non può essere effettuata presso un'impresa o un consorzio, ma va effettuata esclusivamente presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione.

Al medesimo Ufficio vanno rinviati i veicoli con caratteristiche costruttive o di identificazione non conformi secondo quanto previsto dalla circolare n. 3126/4383 del 12 dicembre 1997.

4. Controlli tecnici

La revisione è diretta ad accertare la sussistenza nelle categorie di veicoli in oggetto delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità.

Gli accertamenti relativi alle emanazioni inquinanti saranno effettuati con decorrenza 1 gennaio 2002 sulla base di direttive comunitarie ovvero, in mancanza di queste ultime, secondo le direttive emanate dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Nel corso della effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato sugli elementi di cui all'Allegato II alla Direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 e successive modifiche che, opportunamente rimodulati riguardo alla particolarità dei veicoli di cui trattasi, sono di seguito riassunti.

4.1. Dispositivi di frenatura e verifica dell'efficienza

4.1.1. Controllo visivo generale dell'impianto e verifica della funzionalità

Esso si esegue secondo quanto prescritto dalla Direttiva 92/54/CEE e 94/23/CE.

Si riportano di seguito alcuni punti salienti di tale controllo.

- ❑ L'impianto frenante deve poter essere azionato in modo graduale e deve mantenere nel tempo le caratteristiche di "continuità e moderabilità".
- ❑ Il controllo visivo riguarda le parti dell'impianto frenante rilevanti dal punto di vista della sicurezza, che sono accessibili senza utilizzo di attrezzi e senza un vero e proprio smontaggio.
- ❑ Tutti i particolari, compresi eventuali dispositivi di segnalazione visiva di allarme, devono trovarsi in buono stato di funzionalità e non debbono mostrare segni di danneggiamento o di usura che superi la tolleranza fornita dal costruttore.
- ❑ In particolare si deve verificare che:
 - le tubazioni e i tubi esternamente non siano danneggiati, non siano eccessivamente corrosi o invecchiati, siano posizionati e fissati in modo corretto;
 - le corde e i comandi ottenuti con cavi flessibili siano perfettamente funzionanti, non eccessivamente corrosi o rovinati;
 - i gruppi frenanti esternamente si presentino senza danneggiamenti e non siano eccessivamente corrosi, i dispositivi di azionamento siano facilmente accessibili e non deteriorati;
 - la tiranteria e le articolazioni (snodi) siano integri;
 - i componenti dei freni sulle ruote siano in corretto stato (e.s.: ferodi, dischi, tamburi e guarnizioni).
- ❑ Qualora trattasi di impianto frenante idraulico lo stesso deve tenere la pressione all'azionamento del comando fino alla posizione d'arresto, inoltre occorre verificare la corretta registrazione dei regolatori e dei limitatori delle forze di frenatura;
- ❑ Qualora trattasi di impianto frenante meccanico deve essere effettuato il controllo del funzionamento dei dispositivi di azionamento.

4.1.2. Verifica dell'efficienza

Si provvede alla verifica della efficienza secondo le modalità di cui al CAPO III, punti 2.1 e 2.2 della circolare 7938/604 del 29 settembre 2000 a seconda che si utilizzi apparecchiatura banco prova freni a rulli o a piastre.

I limiti di accettabilità vengono di seguito riportati.

Limiti

	Ciclomotori	Motocicli	
		Immatricolati prima del 01.01.1985	Immatricolati dopo il 01.01.1985
Efficienza frenante	40%	40%	50%
Sforzo sul comando manuale	≤ 200 N		
Sforzo sul comando a pedale	≤ 350 N		

Per quanto attiene le modalità di frenatura da eseguire sui ciclomotori e motocicli a tre ruote di cui agli artt. 52 e 53 del Codice della Strada, considerata l'impossibilità ad oggi di utilizzare l'apparecchiatura prova freni di cui alla circolare 7938/604 già citata in quanto inidonea, si rende necessario utilizzare l'apparecchiatura prova freni per veicoli leggeri già in dotazione presso i centri utilizzatori.

Le modalità operative si sostanziano nel:

- posizionare la ruota anteriore del veicolo su uno dei rulli del frenometro in questione, attivando la prova relativa al freno anteriore;
- uscire dal rullo e disporsi con l'asse posteriore su entrambi i rulli, secondo le modalità già note, attivando quindi la prova relativa al freno posteriore;
- acquisizione di tutti i parametri relativi alla prova effettuata.

Tenuto conto che per poter eseguire la prova secondo la suesposta modalità occorre provvedere all'adeguamento dell'apparecchiatura in dotazione, i centri utilizzatori dovranno interessare il costruttore della stessa.

Le officine, in caso di malfunzionamento del banco prova freni, e gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in attesa dell'installazione o in caso di malfunzionamento del banco prova freni, possono eseguire la prova di cui sopra con l'ausilio della ruota Peiseler ovvero del decelerografo, sempre che dispongono di un'area sufficiente per condurre le prove con le apparecchiature suddette.

Utilizzando la ruota Peiseler, la prova di efficienza frenante sarà effettuata misurando lo spazio di frenatura a determinata velocità, con il solo asse posteriore e con ambedue gli assi e controllando che esso sia rispettivamente inferiore a $V^2/100$ e $V^2/120$.

Utilizzando il decelerografo, si provvederà a controllare che la decelerazione media sia maggiore o uguale a 3.86 m/sec^2 , ovvero 4.63 m/sec^2 rispettivamente.

Gli Uffici Provinciali della Motorizzazione che ne siano sprovvisti potranno dotarsi di decelerografo o di ruota Peiseler attingendo ai fondi del Capitolo 1164.

4.2. Elementi di sterzo:

- stato meccanico
- fissaggio del sistema di sterzo

4.3. Visibilità:

- campo di visibilità
- vetri retrovisori
- tergicristallo
- lavavetri

4.4. Impianto elettrico:

- proiettori abbaglianti e anabbaglianti
- stato di funzionamento
- orientamento commutazione
- stato dei vetri protettivi
- luci di posizione
- luci di arresto
- indicatori luminosi di direzione
- dispositivo di illuminazione della targa posteriore
- catarifrangenti

Le modalità di prova da seguire nell'uso dell'apparecchiatura Provarfari saranno quelle contenute al CAPO III, lettera g) della Circolare 7938/604 del 29 Settembre 2000

4.5. Assi, ruote, pneumatici, sospensioni

4.6. Telaio ed elementi fissati al telaio

- telaio o cassone ed elementi fissati al telaio
- tubi di scappamento e silenziatori
- serbatoi e tubi per carburante

4.7. Altri equipaggiamenti

- fissaggio del sedile
- fissaggio della batteria
- cinture di sicurezza (ove ricorrano)

4.8. Rumore

4.8.1. Rilievo della rumorosità esterna nei ciclomotori

Per i ciclomotori rispondenti alla direttiva 97/24/CE cap. 9, all. II, la prova va condotta a 50 cm dall'orifizio di scarico con le modalità riportate al CAPO III, lettera e), punto 1.1.1 della circolare 7938/604 del 29 settembre 2000.

Per i ciclomotori riconosciuti idonei ai sensi dell'art.47 del T.U. 393/59 e degli artt.214, 215, 283, 286, 289, 290 del Regolamento di cui al D.P.R. 420/59, la prova va condotta con il microfono sistemato posteriormente al veicolo sull'asse longitudinale di questo a 7 metri di distanza dal piano normale all'asse stesso, contenente il centro della sezione di uscita dei gas di scarico e ad altezza compresa tra metri 1,00 e 1,25 dal suolo. Le modalità della prova saranno quelle di cui al CAPO III, lettera e), punto 1.1.2 della circolare summenzionata.

4.8.2. Rilievo della rumorosità esterna nei motocicli

Per i motocicli rispondenti alla direttiva 97/24/CE cap. 9, all. III, la prova va condotta a 50 cm dall'orifizio di scarico con le modalità riportate al CAPO III, lettera e), punto 1.2.1 della circolare 7938/604 del 29 settembre 2000.

Per i motocicli riconosciuti idonei ai sensi dell'art.47 del T.U. 393/59 e degli artt.214, 215, 283, 286, 289, 290 del Regolamento di cui al D.P.R. 420/59, la prova va condotta con il microfono sistemato posteriormente al veicolo sull'asse longitudinale di questo a 7 metri di distanza dal piano normale all'asse stesso, contenente il centro della sezione di uscita dei gas di scarico e ad altezza compresa tra metri 1,00 e 1,25 dal suolo. Le modalità della prova saranno quelle di cui al CAPO III, lettera e), punto 1.2.2 della circolare 7938/604 del 29 settembre 2000.

4.8.3. Avvisatore acustico

Per i motoveicoli omologati secondo la direttiva 93/30/CEE, la misura è effettuata davanti al veicolo, a 7 m di distanza da esso. Il livello di pressione sonora deve essere non inferiore a 75 dB(A) per i ciclomotori, a 80 dB(A) per i motocicli di potenza inferiore o uguale a 7 kW e a 93 dB(A) per i motocicli di potenza superiore a 7 kW. Per tutti i motoveicoli il livello di pressione sonora deve essere non superiore a 112 dB(A), rilevati ad un'altezza compresa tra 0,5 e 1,5 m dal suolo. Il suddetto rilievo va effettuato a motore spento.

Per i motoveicoli riconosciuti idonei ai sensi dell'art.46 del T.U. 393/59, il dispositivo applicato sul motoveicolo, alimentato dalla batteria carica o nel caso di dispositivi alimentati da generatore per una velocità di rotazione di 1800 giri/min, deve dare un livello sonoro, misurato sull'asse del veicolo a 30 m davanti ad esso, non inferiore a 70 dB(B) per i ciclomotori, 75 dB(B) per i motocicli aventi cilindrata non superiore a 125 cm³ e a 80 dB(B) per i motocicli aventi cilindrata superiore a 125 cm³.


Le prove di cui al punto 4.8 possono essere effettuate con i fonometri utilizzati per gli autoveicoli, opportunamente calibrati prima delle prove.

5. Esito dell'operazione tecnica di revisione

Effettuati i controlli tecnici specificati al paragrafo 4, la revisione può avere tre possibili esiti:

- **REGOLARE** nel caso di esito positivo;
- **RIPETERE**, qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e fermo restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sul documento di circolazione dell'esito "RIPETERE" dell'avvenuto controllo tecnico.
- **SOSPESO**, allorché le anomalie ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione, oppure siano tali da determinare inquinamento acustico. Tale esito sospende il veicolo dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Il veicolo può circolare solo per essere condotto in officina nel corso della giornata stessa in cui è avvenuta la revisione, nell'osservanza di eventuali ulteriori prescrizioni indicate.

L'esito deve essere annotato sulla carta di circolazione dei motoveicoli apponendo il tagliando autoadesivo negli appositi spazi. Nel caso di ciclomotori il tagliando si applica a tergo del certificato per ciclomotore, come esemplificato nella figura seguente.



Poiché lo spazio sotto la scritta annotazioni riporta una serie di diciture, nel caso in esame non potrà essere utilizzato, da parte degli Uffici della Motorizzazione, il timbro di gomma in luogo del tagliando.

Si precisa, da ultimo, che nei certificati per ciclomotore, attualmente in distribuzione, la parte posteriore è completamente bianca e, quindi, potrà essere utilizzata per l'apposizione dei tagliandi di revisione.

Per quanto riguarda la procedura di stampa dei tagliandi di cui sopra si accludono i manuali operativi delle procedure "PROF", "RECL", "CLRV" e "CLST". Gli Uffici Provinciali della Motorizzazione devono consegnare copia del manuale operativo della procedura "PROF" alle imprese di autoriparazione autorizzate ad effettuare le revisioni ai motoveicoli e ai ciclomotori.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Anna Maria FABRETTI LONGO)